

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 novembre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Sartor.

La seduta comincia alle 10.30.

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

C. 3178-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco PIRO (Ulivo), *relatore*, richiama brevemente le considerazioni e le richieste di chiarimento formulate nella seduta di giovedì 22 novembre.

Il sottosegretario Nicola SARTOR deposita la documentazione predisposta con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore (*vedi allegato*). Ad integrazione di tale documentazione, precisa che l'adeguamento per gli anni successivi al 2008 della tabella indennizzo danno biologico con le modalità, introdotte dalla Commissione lavoro, vale a dire in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT, disposto dal comma 2 dell'articolo 7, appare suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento poi alla discrasia tra lo stanziamento di 650 milioni di euro previsto dall'articolo 24 per gli sgravi fiscali sulla retribuzione di secondo livello e gli oneri netti quantificati dalla relazione tecnica per la stessa disposizione in 150 milioni di euro, rileva che l'onere netto è stato individuato tenendo conto, da un lato, delle voci di onere (500 milioni di euro su base annua) e di entrata (160 milioni di euro su base annua) conseguenti alla legislazione vigente, che viene soppressa, e, dall'altro, dei maggiori oneri del fondo previsto dalla normativa proposta (650 milioni di euro su base annua). Pertanto l'effetto netto dell'onere di 310 milioni di euro su base annua consegue dalla somma algebrica di tali fattori. Con riferimento alla eliminazione della contribuzione aggiuntiva prevista per il lavoro straordinario di cui all'articolo 26, richiama il contenuto della relazione tecnica che precisa in proposito l'ammontare della perdita di gettito contributivo, sia al lordo sia al netto degli effetti fiscali. Rileva infine che la soppressione del riferimento al decreto legislativo n. 66 del 2003 per la definizione dei lavoratori dipendenti notturni potrebbe suscitare qualche preoccupazione qualora lo si interpretasse come suscettibile di determinare un ampliamento della platea dei beneficiari. Ricorda tuttavia che, da un lato, la delega dovrà comunque essere attuata nei limiti delle risorse appositamente stanziare dalla legge finanziaria per il 2008 e, dall'altro lato, il riferimento al decreto-legge n. 66 del 2003 è contenuto nel testo dell'accordo con le parti sociali dello scorso 23 luglio e pertanto nulla vieta che il Governo lo richiami nel dare attuazione alla delega.

Gaspare GIUDICE (FI) chiede preliminarmente che il Governo trasmetta la relazione tecnica con riferimento alla documentazione depositata dal rappresentante del Governo. Ritiene necessario il comma 6 dell'articolo 9 introdotto dalla Commissione lavoro nel corso dell'esame in sede referente. Osserva infatti che la documentazione richiama che sia data dimostrazione, attraverso specifica relazione tecnica da predisporre dal parte del competente Ministero del lavoro, dal fatto che l'autorizzazione di spesa che si intende ridurre ai fini della copertura del rifinanziamento del fondo per l'occupazione, a carico del quale è posto l'intervento, presenti le necessarie disponibilità. Più in generale esprime la propria amarezza per la delegittimazione del Parlamento che è stata compiuta con il provvedimento in esame nel quale il ruolo del legislatore è stato sostanzialmente svuotato dall'accordo del Governo con le parti sociali.

Il sottosegretario Nicola SARTOR con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Giudice, ricorda che il comma 6 dell'articolo 9 è stato introdotto dalla Commissione lavoro con l'assenso dello stesso Ministero del lavoro. Conseguentemente si deve ritenere che le risorse del fondo per l'occupazione, che notoriamente presenta ampie disponibilità e che comunque è uno stanziamento di competenza del medesimo Ministero del lavoro, risultino congrue a far fronte all'onere.

Francesco PIRO (PD-U), *relatore* ricorda che l'articolo 1, comma 1161, della legge finanziaria per il 2007 che viene utilizzato dal comma 6 dell'articolo 9 a fini di copertura non è stato attuato in quanto non è stato emanato il necessario decreto ministeriale e quindi le risorse dovrebbero risultare disponibili.

Francesco PIRO (PD-U), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative presentate in Assemblea, rileva la necessità di acquisire chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie di alcune di esse. Segnala in particolare l'emendamento 1.8, il quale fa venire meno il tetto di 5000 lavoratori per l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori collocati in mobilità, ponendo il relativo onere, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per un importo di 150 milioni di euro, a quello relativo al Ministero della giustizia per un importo di 60 milioni di euro, a quello del Ministero della solidarietà sociale per un importo di 190 milioni di euro; al riguardo, si segnala che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e quello relativo al Ministero della giustizia non presentano le necessarie disponibilità; l'emendamento 1.9, il quale prevede che possano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, chiedere di andare in pensione coloro che fanno valere almeno trentacinque anni di contribuzione e cinquantasette anni di età. Si prevede altresì l'applicazione del metodo contributivo per il calcolo della pensione; la cumulabilità con altri redditi per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo e, a partire dal 1° gennaio 2022 l'applicazione del metodo contributivo si applichi a tutti i contribuenti; l'emendamento 1.23, il quale consente ad alcune categorie di lavoratori autonomi di accedere al pensionamento anticipato con le decorrenze attualmente previste; l'emendamento 1.25 il quale reca disposizioni in materia di computo dei periodi contributivi ai fini del calcolo della pensione, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante l'aumento dell'aliquota contributiva per gli iscritti alle gestioni previdenziali separate; l'emendamento 7.2 il quale autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'incremento dell'indennizzo danno biologico, provvedendo al relativo onere mediante la riduzione da sedici a dieci unità del numero massimo dei consiglieri delle giunte comunali e provinciali come definiti dal comma 1 dell'articolo 47 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), nonché attraverso la riduzione, a decorrere dal 2008, per il medesimo importo del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 504 del 1992; al riguardo rileva che non appare chiaro se la copertura prevista possa ritenersi sufficiente sotto il profilo quantitativo e riconducibile alla riduzione dell'autorizzazione di spesa. Segnala ancora l'emendamento 9.21 il quale prevede che nell'esercizio della delega di cui all'articolo 9, nell'ambito

dell'adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato, si abbia particolare riguardo alla durata dell'apprendistato professionalizzante, da rideterminarsi in misura comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni; ricorda che ai sensi dell'articolo 37, comma 2, l'esercizio della predetta delega non deve recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala poi l'emendamento 10.2, il quale dispone l'applicazione del limite reddituale personale, attualmente previsto ai fini dell'accertamento del requisito economico per l'erogazione dell'assegno di assistenza, anche al riconoscimento della pensione di inabilità; la proposta emendativa non sembra suscettibile di recare oneri dal momento che, in base alla prassi vigente, l'INPS, nel corrispondere i benefici di cui all'articolo 12 della legge n. 118 del 1971 (pensioni di inabilità) fa riferimento al reddito personale. Al riguardo ritiene comunque opportuno acquisire un chiarimento in ordine al maggior onere che si potrebbe determinare per eventuali casi di contenzioso e per i quali la giurisprudenza fa riferimento al reddito familiare. Segnala ancora l'articolo aggiuntivo 13.02 il quale prevede modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, in particolare prevedendo la soppressione del comma 4-bis dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003 il quale dispone che per la prestazione di lavoro accessorio nell'ambito dell'impresa familiare trovi applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato; a tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, al cui onere si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia; ritiene opportuno un chiarimento in ordine all'adeguatezza dell'autorizzazione di spesa a fronteggiare le maggiori prestazioni previste dall'emendamento. Segnala poi gli emendamenti 30.2 e 30.3 i quali prevedono un trattamento pensionistico più favorevole per i dipendenti che abbiano periodi di contribuzione versati nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo), ponendo il relativo onere, quantificato in 150 milioni di euro annui, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia, che non reca le necessarie disponibilità; Lo Presti 35.3, il quale incrementa da 12 a 24 milioni di euro per l'anno 2008 i benefici di cui all'articolo 35, comma 1, a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 116 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008; al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine all'effettiva possibilità di far fronte con le risorse del Fondo per l'occupazione agli altri compiti già previsti a legislazione vigente a valere di tali risorse.

Il sottosegretario Nicola SARTOR ritiene opportuno poter disporre di un tempo adeguato allo svolgimento di opportuni approfondimenti, considerando *prima facie* condivisibili le preoccupazioni sollevate dal relatore sugli aspetti di onerosità connessi alle proposte emendative indicate.

Nessuno chiedendo di intervenire, Lino DUILIO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.10, è ripresa alle 11.15.

Il sottosegretario Nicola SARTOR, sulla base delle verifiche effettuate, ritiene condivisibili le perplessità espresse dal relatore sugli aspetti di copertura finanziaria connessi agli emendamenti indicati. Esprime pertanto parere contrario su tali proposte emendative.

Francesco PIRO (PD-U), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori

norme in materia di lavoro e previdenza sociale" (C. 3178-A);

rilevato che:

alcune disposizioni recate dal testo, anche a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, prefigurano interventi di modifica alla normativa vigente che potrebbero prestarsi ad essere attuate in termini tali da determinare un aumento di spesa. Tali considerazioni valgono, in particolare, per quanto concerne la soppressione, al comma 3 dell'articolo 1, del riferimento al decreto legislativo n. 66 del 2003, ai fini della definizione dei lavoratori dipendenti notturni, e le disposizioni in materia di occupazione femminile di cui all'articolo 31;

occorre tuttavia considerare che opportunamente si è ritenuto di inserire tali disposizioni come principi e criteri direttivi nell'ambito di norme di delega e che lo strumento della delega risulta particolarmente idoneo ad offrire adeguati margini di flessibilità;

ciò vale tanto più nel caso del provvedimento in esame, che incide su questioni che investono la competenza di più soggetti e per il quale si pone l'esigenza di individuare un punto di sintesi tra procedure pienamente legittime quali, da un lato, la concertazione tra le parti sociali, tradottasi nel Protocollo del 23 luglio 2007, e, dall'altro lato, l'esercizio della potestà legislativa da parte del Parlamento;

va altresì considerato che le disposizioni di delega dovranno trovare attuazione, con riferimento al comma 3 dell'articolo 1, nei limiti della dotazione del fondo di cui alla lettera f) del medesimo comma 3, ovvero, per quanto concerne l'esercizio della delega in materia di occupazione femminile di cui all'articolo 31, in modo da non determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come espressamente previsto dal comma 2 del medesimo articolo 31;

in ogni caso, appare opportuno rafforzare, sotto il profilo procedurale, la verifica della sostenibilità finanziaria dei provvedimenti che saranno adottati in attuazione delle deleghe conferite al Governo, analogamente a quanto avvenuto per precedenti deleghe legislative riguardanti materie particolarmente complesse in quanto vertenti su interi comparti, attraverso la previsione dell'obbligo di trasmettere nuovamente gli schemi di decreti al Parlamento, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per l'espressione dei pareri definitivi delle Commissioni competenti, qualora il Governo non intendesse adeguarsi alle condizioni espresse ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

appare necessario integrare il testo del comma 2 dell'articolo 3, al fine di garantire l'effettività della clausola di invarianza ivi prevista, prevedendo che ai componenti della Commissione non vengano corrisposte indennità, emolumenti e rimborsi spese;

la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 7 che stabilisce la misura dei successivi adeguamenti della tabella indennizzo danno biologico appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per i quali non è prevista alcuna copertura;

è opportuno prevedere il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 15 in materia di definizione in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione di rapporti di lavoro nei settori del turismo e dello spettacolo;

appare inoltre necessario prevedere, ai fini di garantire l'effettività della copertura finanziaria delle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 35, che l'efficacia delle predette disposizioni sia subordinata all'entrata in vigore delle norme che provvedono in ordine alla relativa copertura e che sono contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2008;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

1) all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "Ai componenti della Commissione non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese";

2) all'articolo 7, sopprimere il comma 2;

3) all'articolo 35, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative alla proroga degli strumenti per il reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali, recate dalla legge finanziaria per l'anno 2008, a valere sulle risorse a tal fine nella stessa stanziare, nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2008";

4) all'articolo 36, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis* Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione";

conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "di cui al comma 1" con le seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-*bis*";

e con le seguenti ulteriori condizioni:

1) all'articolo 9, comma 6, sostituire le parole: "è autorizzata, per gli anni 2008 e 2009" con le seguenti "è autorizzata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009," e le parole: "mediante corrispondente riduzione delle risorse previste per gli anni 2008 e 2009" con le seguenti: "mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa prevista";

2) all'articolo 15, comma 3, dopo le parole: "del Ministro del lavoro e della previdenza sociale" inserire le seguenti "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

3) all'articolo 24, comma 2, sostituire le parole: "oneri aggiuntivi" con le seguenti: "nuovi o maggiori oneri";

4) all'articolo 29, comma 3, sopprimere le parole: "che sono corrispondentemente ridotte";

5) all'articolo 36, comma 1, sostituire le parole: "di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute" con le seguenti: "dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni";

6) all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole da: "hanno efficacia" fino alla fine del comma con le seguenti: "hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007, recate dalla legge finanziaria per l'anno 2008. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse del citato Fondo, entro i limiti delle medesime";

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.8, 1.9, 1.23, 1.25, 7.2, 9.21, 10.2, 30.2, 30.3 e 35.3 e sull'articolo aggiuntivo 13.02 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.25.

Omissis

La seduta comincia alle 17.50.

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

C. 3178-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento trasmesso dall'Assemblea.

Lino DUILIO, *presidente*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 1.100 del Governo, interamente sostitutivo del testo del disegno di legge C. 3178-A, che risulta corredato di relazione tecnica.

Francesco PIRO (PD-U), *relatore*, rileva che il testo del provvedimento, come risulta dall'emendamento presentato dal Governo e trasmesso dall'Assemblea, recepisce tutte le condizioni contenute nel parere reso dalla Commissione bilancio volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Sono altresì recepite le altre condizioni, fatta eccezione per quella relativa alla previsione del concerto del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 15, ora comma 49.

Osserva che nella maggior parte dei casi il testo dell'emendamento riprende le modifiche apportate dalla Commissione lavoro in sede referente. In alcuni casi, tuttavia, l'emendamento ripristina il testo originario del disegno di legge presentato alla Camera. In particolare, al comma 3 dell'emendamento (che corrisponde al comma 3 dell'articolo 1 del testo all'esame dell'Assemblea) è stato di nuovo inserito il riferimento al decreto-legislativo n. 66 del 2003 ai fini della definizione dei lavoratori dipendenti notturni per i quali si prevede la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. Inoltre, in conformità con una condizione contenuta nel parere reso dalla Commissione bilancio, è stata soppressa la disposizione del comma 2 dell'articolo 7 del provvedimento, inserita nel corso dell'esame in sede referente, la quale prevedeva, a decorrere dall'anno 2009, l'adeguamento della tabella relativa all'indennizzo del danno biologico in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

L'emendamento, infine, contiene alcune, limitate modifiche e integrazioni sia rispetto al testo licenziato dalla Commissione lavoro sia rispetto al testo iniziale, le quali non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

In particolare, al comma 6, laddove si prevede che ai fini della definizione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei regimi pensionistici si tenga conto di obiettive peculiarità ed esigenze di settori di attività, viene precisato che si faccia riferimento in particolare, per quanto concerne le forze armate e le forze di polizia a ordinamento civile e militare, alla specificità dei relativi comparti, della condizione militare e della trasformazione ordinamentale in atto nelle forze armate. Conseguentemente, al comma 90, che disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi previsti dal disegno di legge, si stabilisce che sugli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 6, siano sentiti gli organismi rappresentativi a livello nazionale del personale militare e delle forze di polizia ad ordinamento civile. Riguardo a queste modifiche si segnala che la relazione tecnica sul disegno di legge non ascriveva effetti alle disposizioni in materia di armonizzazione.

Si prevede inoltre, al comma 83, l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto ad adeguare le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro per far fronte agli oneri derivanti dall'ampliamento dell'ambito di applicazione delle indennità connesse alla disciplina della maternità a rischio per le

lavoratrici a progetto. Rispetto al testo introdotto dalla Commissione, evidenza che si tratta di una modifica che reca un presidio a salvaguardia degli equilibri finanziari. Propone pertanto di esprimere nulla osta sull'emendamento.

Andrea RICCI (RC-SE), pur rilevando che la competenza bilancio si limita alla verifica dei profili finanziari, in relazione ai quali non può che condividere le considerazioni formulate dal relatore, ritiene tuttavia che l'emendamento su cui il Governo si accinge a porre la fiducia stravolga il testo approvato dalla Commissione lavoro in sede referente. Giudica pertanto che si sia verificato uno strappo istituzionale molto grave e una umiliazione del lavoro compiuto dal Parlamento, con particolare riferimento all'attività della Commissione lavoro e a quella della Commissione bilancio. Osserva che la gravità di questa scelta è accentuata dal fatto che si tratta di un disegno di legge collegato che costituisce una parte fondamentale della manovra di finanza pubblica. Ritiene pertanto che la responsabilità delle decisioni assunte non possa ritenersi condivisa, ma debba essere interamente ed esclusivamente imputata al Governo.

Marino ZORZATO (FI), nel rilevare la gravità delle dichiarazioni del collega Ricci, si chiede quali saranno le conseguenze di tali giudizi sui comportamenti dei deputati appartenenti al medesimo gruppo. In proposito ritiene che non vi sarà una corrispondenza tra i giudizi e i comportamenti. I giudizi espressi dal deputato Ricci descrivono infatti in modo del tutto rispondente al vero l'atteggiamento del Governo nei confronti del Parlamento, laddove parlano di stravolgimento del lavoro della Commissione in sede referente, di umiliazione degli organi parlamentari, di stampo istituzionale. A tali giudizi tuttavia non farà seguito alcun comportamento coerente.

Guido CROSETTO (FI) dichiara di condividere interamente l'intervento del collega Ricci. Osserva peraltro che in questa occasione si ripete una situazione che si verifica in modo costante dall'inizio della legislatura, in quanto il Governo non attribuisce alcuna rilevanza al lavoro svolto dal Parlamento. In questa occasione particolarmente grave appare il completo stravolgimento delle modifiche apportate dalla Commissione lavoro. Ritiene pertanto che, in relazione all'esame del disegno di legge finanziario, non vi siano le condizioni per alcuna forma di collaborazione con il Governo. Nel caso specifico del provvedimento in esame, osserva che è palese che si tratta di un provvedimento privo di copertura finanziaria, che avrà conseguenze disastrose per la finanza pubblica per i prossimi venti o trenta anni. Al fine di far risultare il dissenso proprio e di altri colleghi sul provvedimento in esame, richiede al Presidente che sul parere abbia luogo una votazione nominale.

Gaspare GIUDICE (FI) sottolinea la gravità di quanto accaduto. Si è infatti creato un precedente gravissimo in forza del quale gli accordi stabiliti fuori dal Parlamento dalla Confindustria e dai sindacati sono per il Governo più importanti delle decisioni degli organi parlamentari. Nel ritenere che il clima di antipolitica tragga alimento da situazioni come questa, si associa alla richiesta avanzata dal collega Crosetto di procedere alla votazione per appello nominale.

Michele VENTURA (PD-U) ritiene debba essere rilevata nella vicenda dell'esame parlamentare del provvedimento una certa sottovalutazione da parte del Governo dell'esame in sede di Commissione di merito che ha portato alla situazione odierna in cui, come ha fatto bene a rilevare il collega Ricci, l'emendamento presentato dal Governo, sul quale si procederà alla votazione di fiducia, reca alcune modifiche al testo della Commissione. Ricorda che si tratta di una prassi criticabile, rispetto alla quale alcuni precedenti significativi si registrano nella passata legislatura quando il Governo con i suoi maxi-emendamenti ha in alcuni casi stravolto i testi predisposti in sede parlamentare. Per quanto concerne l'esame del disegno di legge finanziaria auspica che il Governo non ricorra al voto di fiducia e che la Commissione possa lavorare proficuamente all'elaborazione di un testo da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Raffaele AURISICCHIO (SDpSE), nel ritenere fondate le osservazioni del collega Ricci, rileva che è stata compiuta una grave forzatura non solo nei confronti delle prerogative parlamentari, ma anche nei confronti dell'esito della consultazione sull'accordo raggiunto tra le parti sociali del 23 luglio 2007 promosso dalle organizzazioni sindacali, che ha visto la partecipazione di oltre 5 milioni di lavoratori. Ciò premesso, ritiene che ad ogni modo non si possano che condividere, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Bilancio, le considerazioni del relatore.

Luana ZANELLA (Verdi) ricorda che le modifiche introdotte nel provvedimento rispetto al testo del protocollo con le parti sociali sono state comunque approvate dalla Commissione lavoro e concordate in quella sede da tutti i gruppi della maggioranza. Condivide quindi l'auspicio formulato dal collega Ventura per il prosieguo dei lavori della Commissione con riferimento all'esame del disegno di legge finanziaria. In risposta infine alle considerazioni del collega Crosetto, ricorda i numerosi precedenti di maxiemendamenti che modificavano i testi elaborati dalla Commissione di merito nella precedente legislatura.

Guido CROSETTO (FI), con riferimento a quanto affermato dai colleghi Ventura e Zanella, ricorda di non aver partecipato alla votazione finale del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005, essendone relatore, insieme alla collega Santanché, relatrice in quell'anno del disegno di legge di bilancio e al presidente della Commissione Giancarlo Giorgetti, per protestare contro la decisione del Governo di porre la fiducia sul maxiemendamento. Per questo ritiene di avere titolo per richiamare tutti i componenti della Commissione a comportarsi secondo coscienza e non esclusivamente sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Dante D'ELPIDIO (Pop-Udeur) osserva che simili prese di posizione personali come quella ricordata dal collega Crosetto non hanno in passato sortito alcun effetto. Richiama pertanto l'esigenza già emersa in altre sedi di avviare un confronto tra le forze politiche sulle riforme istituzionali.

Marino ZORZATO (FI), con riferimento alle considerazioni del collega D'Elpidio rileva che la sede del confronto tra le forze politiche è il Parlamento. Con riferimento invece alle considerazioni del collega Pisicchio rileva che la consultazione svolta dalle organizzazioni sindacali non può in alcun modo pregiudicare il pieno esercizio del potere legislativo da parte del Parlamento.

Francesco PIRO (PD-U), *relatore*, nel rinviare ad altre sedi le valutazioni più propriamente politiche, si limita a ricordare che il programma della maggioranza attribuisce un'importanza centrale alle procedure di concertazione con le forze sociali. Pur esprimendo l'avviso che il ricorso al voto di fiducia costituisca sempre un forzatura, segnala che, come già osservato, sostanzialmente tutte le condizioni contenute nel parere della Commissione sono state recepite e che gran parte delle modifiche introdotte nel testo dalla Commissione lavoro sono state riprodotte nel maxiemendamento. Rileva in proposito che non sono state riproposte le disposizioni dell'articolo 7, comma 2, in accoglimento della richiesta di soppressione che la Commissione Bilancio ha formulato ai sensi dell'articolo 81 quarto comma della Costituzione. Non sono state altresì accolte le modifiche introdotte nell'esame in sede referente in materia di parametri per la definizione dei lavoratori dipendenti notturni e il termine di otto mesi per il quale è possibile derogare al limite di 36 mesi per i contratti a tempo determinato. In conclusione ritiene che sia la Commissione Lavoro sia la Commissione Bilancio abbiano svolto un'attività significativa, che ha permesso di porre in evidenza le questioni più rilevanti e quelle problematiche e di migliorare il testo presentato dal Governo.

Il sottosegretario Nicola SARTOR, limitandosi agli aspetti che attengono alle competenze della Commissione Bilancio conferma quanto già rilevato dal relatore in ordine all'assenza di profili

problematici dal punto di vista finanziario per quanto concerne le disposizioni contenute dall'emendamento 1.100.

Lino DUILIO, *presidente*, con riferimento alla richiesta di procedere a voto nominale avanzata dagli onorevoli Crosetto e Giudice, segnala che in base alla prassi consolidata non sono ammesse votazioni per appello nominale in sede consultiva in quanto tali votazioni sono riservate alle sedi nelle quali sono assunte deliberazioni di carattere definitivo e non nei procedimenti che, avendo natura e finalità meramente istruttorie, sono connotati da snellezza e libertà di forme e dall'assenza di rigidi vincoli procedurali. Richiama in proposito la lettera del Presidente della Camera del 4 luglio 1996.

Gaspare GIUDICE (FI) rileva che spesso i precedenti danno vita a prassi che rischiano di tradire lo spirito del regolamento compromettendo le prerogative dei parlamentari. Ciò rischia di accadere con il maxi emendamento presentato dal Governo nella giornata odierna. Annuncia quindi il suo voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Guido CROSETTO (FI) nell'annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore chiede che si proceda alla verifica del numero legale.

Lino DUILIO, *presidente*, nel constatare l'evidente presenza del numero legale che, per le votazioni in sede consultiva corrisponde ad un quarto dei componenti della Commissione, rileva altresì che non sussistono i presupposti regolamentari per dar corso alla richiesta avanzata dall'onorevole Crosetto. Pone quindi in votazione la proposta di nulla osta sull'emendamento 1.100 formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 18.45.